



Decreto del Direttore generale nr. 210 del 01/12/2025

Proponente: *Sandra Botticelli*

Direzione Tecnica

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dott.ssa Sandra Botticelli*

Estensore: *Anna Carnetti*

Oggetto: *Presa d'atto del Protocollo d'intesa stipulato tra ISPRA, le ARPA e le APPA finalizzato a favorire la collaborazione per il raggiungimento di scopi di comune interesse concernenti l'esecuzione delle attività di analisi di laboratorio nell'ambito del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'Ambiente, nonché per l'attuazione delle azioni necessarie per un impiego efficace ed efficiente delle risorse, nell'ambito delle rispettive competenze*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato "A" - sì Protocollo_Intesa_SNPA_prestazioni_laboratori.pdf		digitale

Natura dell'atto: *non immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.03.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell'art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Premesso che con l'articolo 28 del Decreto Legge n.112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

Premesso che con la Legge n. 132/2016 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato Sistema Nazionale, del quale fanno parte l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate Agenzie, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 132/2016, il Consiglio del Sistema Nazionale è presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal Direttore Generale dell'ISPRA;

Ricordato che l'ISPRA svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale ai sensi dell'art. 6 della Legge n 132/2016, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema Nazionale, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema nell'ambito del Consiglio SNPA;

Ricordato che le Agenzie, ai sensi delle rispettive Leggi Regionali istitutive, operano per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 132/2016, il Sistema Nazionale svolge funzioni di monitoraggio, controllo, ricerca, supporto tecnico e attività istruttoria in materia ambientale;

Visto che l'art. 6, comma 1, lett. d) della medesima legge, annovera, tra le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema esercitate dall'ISPRA nell'ambito del Consiglio del Sistema Nazionale, quelle della promozione ed il coordinamento della Rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;

Visto che l'art. 12, comma 1, della Legge n. 132/2016 dispone che "Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione";

Ricordato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della citata legge, i laboratori che appartengono alla Rete nazionale, applicano i metodi elaborati ed approvati dal SNPA come metodi ufficiali di riferimento, attuando un'effettiva cooperazione per la realizzazione di un servizio pubblico a beneficio e vantaggio dell'intera collettività;

Ricordato che l'art. 12, comma 3 della medesima norma, stabilisce, infine, che "Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessità è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'art. 3, comma 3";

Ricordato inoltre che la rete nazionale dei laboratori ha la finalità realizzare interessi pubblici comuni alle componenti del SNPA, che mettono a reciproca disposizione la competenza e la specializzazione conseguite al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche, strumentali e umane e di migliorare la capacità del Sistema di rispondere alle istanze provenienti dal territorio rispettivamente presidiato, attuando un'effettiva cooperazione per la realizzazione di un servizio pubblico a beneficio e vantaggio della collettività, anche allo scopo di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione;

Visto che è interesse comune delle Parti, nelle more dell'istituzione della Rete nazionale dei laboratori accreditati, mettere a reciproca disposizione la competenza e la specializzazione conseguite, in particolare nell'ambito dell'attività analitica, condividendo le metodiche e le buone pratiche e garantendo omogeneità operativa e servizi elevati in tutto il territorio nazionale attraverso il presente protocollo d'intesa;

Ricordato che le prestazioni degli enti del Sistema a favore di soggetti terzi concernenti servizi analitici e tecnico-scientifici sono regolate da tariffari che riscontrano i meri costi sostenuti per l'erogazione delle medesime;

Preso atto che l'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Preso atto che le considerazioni che precedono, in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, trovano, da ultimo, conferma nelle Delibere ANAC n. 496 del 10 giugno 2020 e n. 179 del 3 maggio 2023 e nel Parere ANAC n. 66/2023 del 17 gennaio 2024;

Visto che l'articolo 15 della Legge n. 241/1990, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto che ciascuna Parte, per il raggiungimento delle finalità di interesse pubblico sopra rappresentate, volte a contribuire all'esecuzione delle attività di analisi di laboratorio nell'ambito

della rete dei laboratori del Sistema nazionale e in linea con il disposto dell'articolo 12 della legge n. 132/2016, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente e dall' ANAC, intende, pertanto, mettere reciprocamente a disposizione le proprie specifiche competenze, conoscenze e ricerche in materia analitica;

Visto il protocollo d'intesa, firmato da ISPRA, le ARPA e le APPA nel gennaio 2025 (allegato "A"), finalizzato a favorire la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento di finalità di comune interesse concernenti l'esecuzione delle attività di analisi di laboratorio nell'ambito del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, nonché per l'attuazione delle azioni necessarie per un impiego efficace e efficiente delle risorse, nell'ambito delle rispettive competenze;

Preso atto che le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi di saranno oggetto di specifici accordi operativi volti a disciplinare organicamente i rapporti fra le Parti, corredati da un eventuale allegato tecnico che ne disciplinerà i compiti, gli obiettivi, gli oneri, il trattamento dei dati personali, la tempistica e le modalità di esecuzione delle attività di analisi di laboratorio all'interno del Sistema Nazionale;

Ricordato che il Protocollo d'intesa non comporta oneri economici per le Parti;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere atto del Protocollo d'intesa stipulato tra ISPRA, le ARPA e le APPA (allegato "A" al presente atto e parte integrante dello stesso), finalizzato a favorire la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento di scopi di comune interesse concernenti l'esecuzione delle attività di analisi di laboratorio nell'ambito del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'Ambiente, nonché per l'attuazione delle azioni necessarie ad un impiego efficace ed efficiente delle risorse, nell'ambito delle rispettive competenze;
2. di prendere atto che le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi di saranno oggetto di specifici accordi operativi volti a disciplinare organicamente i rapporti fra le Parti, corredati da un eventuale allegato tecnico che ne disciplinerà i compiti, gli obiettivi, gli oneri, il trattamento dei dati personali, la tempistica e le modalità di esecuzione delle attività di analisi di laboratorio all'interno del Sistema Nazionale;
3. di prendere atto che il Protocollo d'intesa non comporta oneri economici per le Parti;
4. di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore tecnico pro tempore, Dott.ssa Sandra Botticelli, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs 82/2005 e s.m.i, predisposto e conservato come nativo digitale e disponibile presso l'amministrazione."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Affari generali in data 27/11/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 27/11/2025
- Sandra Botticelli , il proponente in data 28/11/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 28/11/2025
- Sandra Botticelli , Direttore tecnico in data 01/12/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 01/12/2025



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE, di seguito denominato "ISPRA", Codice Fiscale e Partita I.V.A. 10125211002 con sede in Roma, Via Vitaliano Brancati n.48 (00144 – RM), agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente dell'ISPRA e del Consiglio SNPA, [REDACTED]

PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ABRUZZO, di seguito denominata "ARTA Abruzzo", con sede e domicilio fiscale in Pescara CAP 65126, Viale G. Marconi 49, Codice Fiscale 91059790682 e Partita I.V.A. 01599980685, legalmente rappresentata dal [REDACTED]

PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA, di seguito denominata "ARPAB", con sede e domicilio fiscale in Potenza CAP 85100, Via Della Fisica 18 C/D, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01318260765, legalmente rappresentata dal [REDACTED]

PEC: protocollo@pec.arpab.it

L'AGENZIA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE E LA TUTELA DEL CLIMA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, di seguito denominata "APPA Bolzano", con sede e domicilio fiscale in Bolzano CAP 39100, Via Amba Alagi 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00390090215, legalmente rappresentata da [REDACTED]

PEC: umwelt.ambiente@pec.prov.bz.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA, di seguito denominata "ARPACAL", con sede e domicilio in Catanzaro CAP 88100, Via Lungomare snc quartiere Lido, località Mosca- zona Giovino Porto, Codice Fiscale e Partita

I.V.A. 02352560797, legalmente rappresentata dal [REDACTED]

PEC: direzionegenerale@pec.arpacal.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA, di seguito denominata "ARPAC" con sede legale in Napoli CAP 80143, Via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A 07407530638, legalmente rappresentata dal [REDACTED]

PEC: direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA di seguito denominata "ARPAE", con sede e domicilio fiscale in Bologna CAP 40139, Via Po 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A 04290860370, legalmente rappresentata da [REDACTED]

PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA di seguito denominata "ARPA FVG", con sede e domicilio fiscale in Palmanova (UD) CAP 33057, Via Cairoli 14, Codice Fiscale e Partita I.V.A 02096520305, legalmente rappresentata dal [REDACTED]

PEC: arpa@certregione.fvg.it

L'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO, di seguito denominata "ARPA Lazio" con sede legale in Rieti CAP 02100, Via Giuseppe Garibaldi 114, Codice Fiscale 97172140580, Partita I.V.A. 00915900575, rappresentata dal [REDACTED]

PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE di seguito denominata "ARPAL" con sede e domicilio fiscale in Genova CAP 16149, Via Bombrini 8, Codice Fiscale e Partita I.V.A n. 01305930107 legalmente rappresentata dal [REDACTED]

PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA di seguito denominata "ARPA Lombardia", con sede e domicilio fiscale in Milano CAP 20124, Via I. Rosellini 17, Codice Fiscale e Partita I.V.A 13015060158, legalmente rappresentata da [REDACTED]
PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE, di seguito denominata "ARPAM", con sede e domicilio fiscale in Ancona CAP 60131, Via Ruggeri 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A n. 01588450427, legalmente rappresentata dal [REDACTED]
PEC: arpam@emarche.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE di seguito denominata "ARPA Molise", con sede e domicilio fiscale in Campobasso CAP 86100, Via U. Petrella 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A 01479560706, legalmente rappresentata dal [REDACTED]
PEC: arpamolise@legalmail.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE di seguito denominata "ARPA Piemonte", con sede e domicilio fiscale in Torino CAP 10135 Via Pio VII 9, Codice Fiscale e Partita I.V.A 07176380017, legalmente rappresentata dal [REDACTED]
PEC: protocollo@pec.arpa.piemonte.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA PUGLIA, di seguito denominata "ARPA Puglia", con sede legale in Bari CAP 70126, Corso Trieste 27, Codice Fiscale e Partita I.V.A 05830420724, legalmente rappresentata dal [REDACTED]
PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA, di seguito denominata "ARPAS", con sede e domicilio fiscale in Cagliari CAP 09122, Via Contivecchi 7, Codice Fiscale 92137340920 e Partita I.V.A IT03125760920, legalmente rappresentata dal [REDACTED]
PEC: arpas@pec.arpa.sardegna.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SICILIA, di seguito denominata "ARPA Sicilia", con sede e domicilio fiscale in Palermo CAP 90149, Lungomare Cristoforo Colombo snc, Complesso Roosevelt, località Addaura, Codice Fiscale 97169170822 e Partita I.V.A 05086340824, legalmente rappresentata dal [REDACTED]
PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA di seguito denominata "ARPAT", con sede e domicilio fiscale in Firenze CAP 50144, Via del Ponte alle Mosse 211, Codice Fiscale e Partita I.V.A 04686190481, legalmente rappresentata dal [REDACTED]
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

L'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di seguito denominata "APPA Trento", con sede e domicilio fiscale in Trento CAP 38122, Piazza A. Vittoria 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A 00337460224, legalmente rappresentata dal [REDACTED]
PEC: appa@pec.provincia.tn.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELL'UMBRIA, di seguito denominata "ARPA Umbria", con sede e domicilio fiscale in Terni CAP 05100, Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32, Codice Fiscale 94086960542, Partita I.V.A. 02446620540, legalmente rappresentata dal [REDACTED]
PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA, di seguito denominata "ARPA Valle d'Aosta" con sede e domicilio fiscale in Saint-Christophe (AO) Loc. La Maladière CAP 11020, Rue de La Maladière 48, Codice Fiscale e Partiva I.V.A 00634260079, legalmente rappresentata dal [REDACTED]
PEC: arpavda@cert.legalmail.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO, di seguito denominata "ARPAV" con sede legale in Padova CAP 35121, Via Ospedale Civile 24, Codice Fiscale 92111430283, Partita I.V.A. 03382700288, legalmente rappresentata da [REDACTED]
PEC: protocollo@pec.arpav.it

di seguito, congiuntamente, definite "**le Parti**"

PREMESSO CHE

1. con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
2. con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate «Agenzie», al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;
3. ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 132/2016, il Consiglio del Sistema Nazionale è presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal Direttore Generale dell'ISPRA;
4. l'ISPRA svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 giugno 2016, n 132, al fine di rendere omogenee,

- sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema Nazionale, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema nell'ambito del Consiglio SNPA;
5. le Agenzie per la protezione dell'ambiente, ai sensi delle rispettive Leggi Regionali istitutive, operano per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente;
 6. ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 132/2016, il Sistema Nazionale svolge funzioni di monitoraggio, controllo, ricerca, supporto tecnico e attività istruttoria in materia ambientale;
 7. l'art. 6, comma 1, lett. d), della medesima legge, annovera tra le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema esercitate dall'ISPRA nell'ambito del Consiglio del Sistema Nazionale quelle della promozione e il coordinamento della Rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;
 8. l'art. 12, comma 1, della Legge n. 132/2016 dispone che *“Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione”*;
 9. ai sensi dell'art. 12, comma 2, della citata legge, i laboratori che appartengono alla Rete nazionale, applicano i metodi elaborati ed approvati dal SNPA come metodi ufficiali di riferimento, attuando un'effettiva cooperazione per la realizzazione di un servizio pubblico a beneficio e vantaggio dell'intera collettività;
 10. l'art. 12, comma 3 della medesima norma, stabilisce, infine, che *“Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'art. 3, comma 3”*;
 11. la rete nazionale dei laboratori ha la finalità realizzare interessi pubblici comuni alle componenti del SNPA, che mettono a reciproca disposizione la competenza e la specializzazione conseguite, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche, strumentali e umane e di migliorare la capacità del Sistema di rispondere alle istanze provenienti dal territorio rispettivamente presidiato, attuando un'effettiva cooperazione per la realizzazione di un servizio pubblico a beneficio e vantaggio della collettività,

anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

12. è interesse comune delle Parti, nelle more dell'istituzione della Rete nazionale dei laboratori accreditati, mettere a reciproca disposizione la competenza e la specializzazione conseguite, in particolare, nell'ambito dell'attività analitica, condividendo le metodiche e le buone pratiche e garantendo omogeneità operativa e servizi elevati in tutto il territorio nazionale, attraverso il presente Accordo;
13. le prestazioni degli enti del Sistema a favore di soggetti terzi concernenti servizi analitici e tecnico-scientifici sono regolate da Tariffari che riscontrano i meri costi sostenuti per l'erogazione delle medesime;
14. l'art. 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che *«La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»*;
15. le considerazioni che precedono, in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, trovano, da ultimo, conferma nelle Delibere ANAC n. 496 del 10 giugno 2020 e n. 179 del 3 maggio 2023 e nel Parere ANAC n. 66/2023 del 17 gennaio 2024;
16. l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
17. ciascuna Parte, per il raggiungimento delle finalità di interesse pubblico sopra rappresentate, volte a contribuire all'esecuzione delle attività di analisi di laboratorio nell'ambito della rete dei laboratori del Sistema nazionale e in linea con il disposto dell'articolo 12 della legge n. 132/2016, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa

vigente e dall' ANAC, intende, pertanto, mettere reciprocamente a disposizione le proprie specifiche competenze, conoscenze e ricerche in materia analitica;

18. è volontà delle Parti stipulare il presente Protocollo d'intesa per definire i principi generali cui uniformare i futuri accordi operativi concernenti l'esecuzione delle attività di analisi di laboratorio nell'ambito della Rete nazionale dei laboratori del Sistema nazionale di protezione ambientale;

19. il presente Protocollo d'intesa è conforme allo schema approvato dal Consiglio Nazionale SNPA con Deliberazione n. 261 del 26 novembre 2024

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Il presente Protocollo d'intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula degli accordi operativi di cui al successivo art. 3

Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi operativi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente Protocollo d'intesa è finalizzato a favorire la collaborazione tra le Parti, per il raggiungimento di finalità di comune interesse concernenti l'esecuzione delle attività di analisi di laboratorio nell'ambito del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, nonché per l'attuazione delle azioni necessarie per un impiego efficace ed efficiente delle risorse, nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 3

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'intesa)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 saranno oggetto di specifici accordi operativi, volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le parti.

Tali accordi operativi, corredati da un eventuale allegato tecnico, disciplineranno i compiti, gli obiettivi, gli oneri, il trattamento dei dati personali, la tempistica e le modalità di esecuzione delle attività di analisi di laboratorio all'interno del Sistema Nazionale.

ART.4

(Non onerosità del Protocollo d'intesa)

Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri economici per le Parti.

ART. 5

(Durata e decorrenza del Protocollo d'intesa)

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha una durata di cinque anni.

ART. 6

(Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'intesa, con comunicazione scritta da effettuarsi con preavviso di almeno 60 giorni mediante Posta Elettronica Certificata - PEC.

ART. 7

(Trattamento dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

ART. 8

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'intesa, le Parti eleggono quale proprio domicilio quello indicato nell'intestazione dell'atto, inclusi i relativi indirizzi PEC.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.